REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463
attprod@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

FAQ Frequently Asked Questions

risposte a quesiti frequenti sul bando 116/2010

vers. 8/2011

1) Spese ammissibili >
2) Collaborazioni, accordi, progetto congiunto >
3) Sede della ricerca >
4) Modulistica >
5) Varie >

---

1) Spese ammissibili

1.1) personale di ricerca (art. 11, c. 2, lett. a): tariffe per amministratori, collaboratori, ecc. A7

Qualora il responsabile della ricerca sia un amministratore o socio o collaboratore a progetto o titolare di impresa individuale, quale tariffa si applica ai fini del calcolo del costo per la ricerca (dirigente, quadro, impiegato)?

RISPOSTA: I collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nel progetto di ricerca sono assimilati al personale dipendente.
Per individuare la tariffa applicabile nel caso del collaboratore a progetto, l'individuazione del livello di inquadramento comparabile con le competenze e l'attività svolta dal collaboratore può risultare dal contratto, e conseguentemente verrà applicata la tariffa corrispondente.
Per amministratore e socio è richiesto espresso specifico incarico di data anteriore a quella di inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti. Ai sensi dell'art. 14, comma 10, lettera f) il compenso pattuito deve risultare dal contratto o incarico (delega al membro del Consiglio di Amministrazione) conferito dagli organi societari; verrà pertanto applicata la tariffa da dirigente, ovvero le inferiori qualora dividendo il compenso pattuito per le ore stimate dovesse risultare una tariffa oraria inferiore.
La tariffa applicata è quella della tabella di cui all'allegato E del bando.
Si rammenta che il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società (nel qual caso la spesa può essere inserita tra le prestazioni di terzi).

1.2) personale di ricerca (art. 11, c. 2, lett. a): spese di trasferta A16

Sono ammesse le spese di trasferta all'estero per i ricercatori?

RISPOSTA: Non sono ammesse le spese di trasferta del personale di ricerca.
Sono invece ammesse le eventuali spese di trasferta dei professionisti terzi che prestano la consulenza (prestazioni di terzi) e solo se le stesse spese sono strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate (art. 11, c. 2, lett. c).

1.3) prestazioni di terzi: consulenze dell'amministratore/socio (art. 11, c. 2, lett. c) B10

Quali sono i criteri di valutazione della non reperibilità all'esterno dell'azienda delle conoscenze necessarie per la realizzazione del progetto?

RISPOSTA: Occorre dare opportuna "giustificazione". È onere dell'impresa documentare con apposito curriculum che il soggetto cointeressato è in possesso di conoscenze non reperibili all'esterno dell'azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonché deve presentare una dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'ambito della consulenza. Non vi sono criteri

oggettivi prestabiliti, in quanto l'eccezionale ammissibilità di consulenze affidate a tali soggetti è affidata alla valutazione tecnica del CTC con riferimento al singolo caso concreto, sulla base dei dati forniti dall'impresa interessata.

1.4) impianto/ampliamento laboratorio (art. 11, c. 2, lett. b): locazione e funzionamento A17

Le spese di locazione e di funzionamento di un nuovo laboratorio sono ammesse?

RISPOSTA: Nel caso in cui il laboratorio sia esterno, la voce di spesa rientra nelle prestazioni di terzi (art. 11. c. 2, lett. c: "..compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato…").

1.5) impianto/ampliamento laboratorio (art. 11, c. 2, lett. b) B9

In caso di impianto o ampliamento di laboratorio, i costi per le attrezzature del laboratorio sostenuti nel periodo della ricerca sono ammessi per intero o in ammortamento?

RISPOSTA: per intero

1.6) brevetti A1

Per i brevetti, oltre al costo di acquisizione iniziale, sono ammissibili le quote annuali che devono essere pagate negli anni successivi?

RISPOSTA: Sì, sono ammissibili le quote annuali che devono essere pagate negli anni successivi, ma solo limitatamente alla durata del progetto (cfr. la definizione della spesa ammissibile relativamente ai beni immateriali di cui all'art. 11, c. 2, lett. d del bando);

1.7) recuperi (art. 11, c. 5) A8

I recuperi sono applicabili alle sole spese indicate alla lettera a) dell'art. 11, comma 5?

RISPOSTA: Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 11 "La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca, sono oggetto di valutazione del Comitato", i recuperi sono applicabili senza limitazioni a specifiche voci di spesa.

1.8) programmi di industrializzazione - attivi immateriali (art. 11, c. 6 e 7) A10

Gli attivi materiali e gli attivi immateriali sono ammissibili per l'intero ammontare della spesa sostenuta?

RISPOSTA: Gli attivi materiali e immateriali (art. 11, comma 7) possono essere anche ammissibili per l'intero ammontare, qualora gli attivi siano integralmente imputati al programma e siano integralmente ammissibili come spesa in base alla valutazione di merito del progetto.

1.9) programmi di industrializzazione - attivi immateriali (art. 11, c. 6 e 7) A11

Per attivi immateriali si intendono le spese indicate all'art. 11, c. 6, lett. c (software) e lett. e (progettazione, direzione e collaudo…)?

RISPOSTA: Il bando stabilisce (art.11, c. 2, lett. d), sebbene limitatamente all'attività di R&S, che sono beni immateriali i "costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione".
Più in generale, il Reg. (CE) 800/2008, all'art. 2 (Definizioni) punto 11, dispone che ai fini del regolamento sono attivi immateriali "gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate".

Tali definizioni, di fatto, escludono quanto compreso dall'art. 11 c. 6 lett. e) del bando (costi per progettazione, direzione e collaudo).
A conferma di ciò si riporta che una valutazione civilistica codifica i costi di progettazione e di collaudo come spese incrementative delle opere edili che risultano essere attivi/immobilizzazioni materiali.

1.10) costi di certificazione B1

Sono ammissibili i costi di certificazione?

RISPOSTA: Sono ammessi i costi relativi all'attività di certificazione delle spese connesse alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del bando (progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; progetti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione; affidamento di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca).
La certificazione delle spese è obbligatoria per la modalità analitica di rendicontazione delle spese generali, con la quale è possibile ottenere il riconoscimento (fino ad un massimo) del 40% delle spese del personale della ricerca, invece del 20% ottenibile con modalità forfetaria (art. 11, c. 3, lett. e). Tale certificazione della spesa non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.
Altre forme di certificazione (tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni) non sono ammissibili (art. 12, c. 1, lett. i).

1.11) impianto/ampliamento laboratorio: tipologie di spese ammissibili C3

Cosa si intende esattamente per impianto o ampliamento di laboratorio? In particolare le spese sostenute da un'impresa nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo per acquistare delle attrezzature per il proprio laboratorio interno (non accreditato e che non eroga servizi verso terzi) possono rientrare in quest'ambito e quindi essere inserite integralmente e non solo per la quota di ammortamento?

RISPOSTA: Per impianto o ampliamento di laboratorio si intende l'allestimento di una struttura di ricerca (non di servizi), funzionale alla realizzazione del progetto (vedi Linee guida pag. 8). Le spese per l'acquisizione delle relative attrezzature possono rientrare in quest'ambito. In ogni caso fa parte della valutazione tecnica del singolo progetto la verifica se le attrezzature siano effettivamente di laboratorio e pertanto ammissibili per intero.

1.12) fatturazione tra imprese collegate/associate o comunque legate da rapporti giuridici C6

- Le fatture emesse da imprese collegate/associate o comunque legate da rapporti giuridici diversi (quali parentela tra persone fisiche, stesso amministratore, ecc.) sono escluse per l'industrializzazione dei risultati della ricerca ma ammesse per ricerca e sviluppo?
- È possibile che l'amministratore della società che presenta domanda sia anche l'amministratore della società che emette la fattura?
- La partecipata della partecipata può emettere fattura?

RISPOSTA: Si applica ai programmi di industrializzazione la condizione di non ammissibilità delle "spese relative all'acquisizione di beni e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti" (art. 12, c. 3 del bando).
Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, benché non trovi applicazione diretta la disposizione richiamata per l'industrializzazione, le spese per le prestazioni di terzi acquisite da fonti esterne sono ammesse solo nell'ambito delle operazioni effettuate "alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione" (art. 11, c. 2, lett. c) del bando).
Si precisa che, così come disposto dall'art. 11, c. 2, lett. c del bando, per quanto riguarda invece le consulenze prestate a titolo personale dai soci e amministratori dell'impresa istante, solo in via eccezionale e previa specifica valutazione del Comitato, le stesse possono essere ammesse qualora risultino particolarmente qualificate per competenza e specificità; in questo caso l'impresa dovrà documentare tali competenze presentando il curriculum del soggetto cointeressato comprovante il

possesso dello stesso di conoscenze (non reperibili all'esterno dell'azienda) necessarie per la realizzazione del progetto.

1.13) fornitori esteri C8

Sono ammessi fornitori esteri?

RISPOSTA: Sì, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e dei servizi.

1.14) personale di ricerca: co.co.pro e contratti interinali D5

I contratti a progetto e i contratti interinali vengono inseriti in personale di ricerca o come prestazioni di terzi?

RISPOSTA: Il personale dedicato all'iniziativa proposta a contributo, legato all'impresa beneficiaria del contributo da contratto a progetto o interinale, va inserito tra il *personale di ricerca* (art. 11, c. 2, lett. a). Deve trattarsi comunque di personale che svolge attività quale ricercatore, responsabile di ricerca, manodopera, di supporto all'attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

1.15) prestazioni di terzi: consulenze ammissibili D6

Quali tipi di consulenza sono ammessi? Per es., studi di fattibilità, studi di mercato, studi sullo stato delle tecnologie, studi sull'impatto di una tecnologia, studi economici preparatori sono ammessi?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. c) sono ammissibili le spese relative alle "prestazioni di terzi, riguardanti il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca...". Le spese devono pertanto essere strettamente attinenti all'attività di ricerca svolta e vengono in ogni caso sottoposte al parere del Comitato tecnico che le valuta nel merito.
All'articolo 12 relativo alle spese *non* ammissibili sono espressamente indicate (comma 1, lettera j) le ricerche di mercato. Le altre tipologie di consulenze saranno sottoposte al parere del CTC.
Normalmente possono essere valutate non ammissibili le spese per gli studi di fattibilità, gli studi sullo stato dell'arte e gli studi economici preparatori.

1.16) personale di ricerca: stesso responsabile della ricerca in un progetto congiunto D15

Il responsabile di un progetto congiunto può essere lo stesso per più società che partecipano allo stesso progetto?

RISPOSTA: Un soggetto può essere unico responsabile di un progetto congiunto presentato da più imprese. L'impegno del responsabile, nel limite delle 2000 ore annue, dovrà essere suddiviso tra i sub progetti in relazione all'attività prestata presso le diverse imprese in cui si svolge l'attività di ricerca.
Si rammenta che il CTC ha competenza anche nella valutazione della congruità dell'attività prestata dal responsabile di un progetto congiunto.
Il costo della prestazione del responsabile sarà riportato tra le spese per il personale di ricerca nel caso in cui sia legato all'impresa in forma stabile (ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. a), applicando le tariffe forfetarie alle ore riportate nel diario della ricerca.
In caso contrario il costo del responsabile potrà essere addebitato tra le prestazioni di terzi come consulente e dovrà rispettare le condizioni previste all'art. 11, c. 2, lett. c ("…operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione").

1.17) personale di ricerca: socio non dipendente, privo di partita IVA, remunerato con utili F5

Nel caso in cui un socio non sia dipendente e non abbia partita IVA, ma partecipi solo alla divisione degli utili, come si possono imputare i suoi costi alle attività di progetto? Fermo restando che è necessaria la lettera di incarico, basta un assegno o un bonifico bancario nei confronti della persona fisica?

RISPOSTA: Il bando non prescrive la forma contrattuale in base alla quale i soggetti che svolgono attività nel progetto di ricerca (l'impresa è autonoma nella scelta della soluzione più consona) richiedendo però che per soci e amministratori venga prodotto specifico incarico da parte degli

organi societari competenti, antecedente all'avvio dell'iniziativa, in cui sia riportato anche il compenso attribuito per l'attività di ricerca, fermo restando che il costo ammissibile sarà determinato con tariffa forfettaria sulla base delle ore dettagliate nel diario della ricerca (per l'individuazione della tariffa applicabile si rimanda alla FAQ 1.1).
Anche per il caso in cui la prestazione del socio/amministratore sia classificata come prestazione di terzi, alle condizioni previste dall'art. 11, c. 2, lett. c) (es. prestazioni particolarmente qualificate, conoscenze non reperibili altrove, ecc.), il bando non prevede una specifica forma contrattuale.
Trattandosi di prestazioni di ricerca, si ritiene che la formalizzazione del rapporto con il socio/amministratore dovrà essere prevista, ma l'individuazione della tipologia contrattuale esula dalle competenze della Scrivente e va rimessa all'autonomia contrattuale dell'impresa.
Ciò premesso, il bando indica dettagliatamente all'art. 21, in particolare al comma 6, la documentazione idonea a comprovare il sostenimento della spesa contribuita e a garantirne la tracciabilità, in cui sono ricomprese le copie di estratto conto e le ricevute di bonifico.

1.18) leasing: installazione beni e decorrenza del contratto antecedenti all'avvio del progetto F8

Possono essere imputate alla voce Attrezzature quote di un leasing pluriennale relative ad una strumentazione installata circa 1 mese prima dell'avvio progetto? Oppure inizio leasing ed installazione devono essere successive alla data di avvio progetto?

RISPOSTA: L'art. 11, c. 2, lett. b) del bando prevede che strumenti e attrezzature destinati al progetto siano nuovi di fabbrica e inoltre prescrive che le iniziative siano avviate dopo la presentazione della domanda (articolo 13 del bando). Tali beni devono pertanto essere acquisiti ex novo dopo l'avvio dell'iniziativa e imputati al progetto per il periodo e nella misura di effettivo utilizzo.
Non sono pertanto ammissibili quote di leasing di un bene acquisito prima di avviare l'iniziativa.

1.19) programmi di industrializzazione: opere edili e di impiantistica generale F17

Fra le spese ammissibili vi è un riferimento alle "opere edili e di impiantistica generale e relativi costi per progettazione, direzione e collaudo": di quali opere si tratta precisamente?

RISPOSTA: Si tratta di spese ammissibili per i programmi di industrializzazione. Trattandosi della prima applicazione di finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, si è delineata nel bando una cornice di possibili interventi e relative spese (tra cui opere edili e di impiantistica generale citate, con l'esclusione, in particolare, dell'acquisizione di beni immobili - vd. art. 12, c. 1) che si è stimato possano riguardare l'applicazione degli esiti dei progetti di RSI finanziati.
L'impresa potrà quindi proporre gli interventi che riterrà opportuni per portare a buon fine il proprio progetto e spetterà al Comitato tecnico consultivo valutare la congruità di quanto proposto.
Si rammenta che le spese in parola non sono invece ammissibili nei progetti di RSI (art. 12, c. 2).

1.20) spese per pubblicità e spese per predisposizione della domanda G3

Ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. g), non sono considerate ammissibili le spese relative a servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatta eccezione per la certificazione della spesa rendicontata, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo.

Appurato che sono ammissibili le spese legate alla certificazione, è corretto interpretare che anche le spese per le iniziative di pubblicità e per la predisposizione della domanda di contributo rientrano tra quelle ammissibili?

RISPOSTA: L'eccezione prevista dalla disposizione richiamata, deve intendersi riferita alla sola "certificazione della spesa rendicontata", attività qualificabile tra i "servizi di contabilità o revisione contabile" il cui costo in generale non è ammesso. Infatti tale spesa è ammissibile ai sensi del bando in regime de minimis.
Nel bando l'ammissibilità della certificazione della spesa è stata estesa rispetto al regolamento regionale ed è quindi ammessa sia sulle sole spese generali che su tutta la rendicontazione del progetto. Al proposito, si rammenta che la certificazione della spesa non esclude la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Restano invece inammissibili sia la spesa per iniziative di pubblicità che la spesa per la predisposizione della domanda di contributo.

1.21) responsabile della ricerca dipendente di un'azienda controllata G5

E' possibile che un soggetto, munito di partita IVA, dipendente di un'azienda controllata, ricopra il ruolo di responsabile della ricerca, oppure l'essere dipendente di una controllata costituisce impedimento a partecipare come terzo al progetto assumendone il ruolo di responsabile?

RISPOSTA: Il bando prevede i vincoli riportati all'art. 11, c. 2, lett. c) e in particolare che i servizi siano "acquisiti a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione". Il costo dell'attività del responsabile terzo sarà infatti inserito tra le prestazioni di terzi e fatturato all'impresa dal soggetto stesso (non dall'azienda per cui egli eventualmente lavora). Non si applica in questo caso il calcolo forfettario, anche se dovrà essere comunque prodotto in sede di rendicontazione il diario delle ore prestate, analogamente al personale di ricerca interno. Viene comunque rimessa al Comitato tecnico la valutazione della congruità del prezzo e l'assenza di elementi collusivi, anche alla luce del curriculum e degli elementi che si ricavano dalla domanda.

1.22) spese di noleggio G6

Possono essere ritenute ammissibili le spese relative al noleggio di specifiche attrezzature da utilizzare per il progetto di ricerca e sviluppo?

Le uniche due formule di acquisizione di beni e attrezzature contemplate dal bando sono l'acquisto e la locazione finanziaria. Si ritiene pertanto che tale modalità (noleggio) non sia ammissibile come spesa (art. 11, c. 2, lett. b, punti 1 e 2, in combinato disposto con quanto previsto dall'art.12 c. 1).

1.23) programmi di industrializzazione: leasing immobiliare G7

Nel programma di industrializzazione, all'art. 11, c. 6, lett. d), si definiscono ammissibili le spese edili e l'impiantistica generale a condizione che l'immobile sia di proprietà o vi sia titolo di possesso con durata di 5 anni dalla conclusione del progetto. Il caso di leasing immobiliare in corso sull'immobile con pagamento dell'ultima rata nel 2015, si considera ammissibile ?

RISPOSTA: La norma richiamata prevede che l'impresa disponga di un titolo di proprietà/possesso atto a garantire la disponibilità dell'immobile per un periodo di 5 anni dalla conclusione del progetto. Nel caso specifico, la durata del contratto di leasing immobiliare non sembra adeguata a coprire il periodo suddetto, perché il progetto dovrebbe concludersi già nel 2010. Viceversa, se alla scadenza del leasing è previsto il riscatto dell'immobile con relativa acquisizione in proprietà da parte dell'impresa, potrebbe sussistere l'adeguato titolo di proprietà per il periodo prescritto dal bando.
Sarà necessario comunque per l'Amministrazione richiedere in corso di procedimento un impegno scritto a riscattare l'immobile alla scadenza del contratto di leasing, nonché documentazione dell'acquisizione definitiva della proprietà una volta concretizzatasi.

1.24) imputazione di un bene sia in R&S che nel programma di industrializzazione G7

E' possibile attribuire parte del costo di un bene alla fase di sviluppo sperimentale (le quote di ammortamento di competenza), in cui sarà costruito e testato il prototipo, e parte (il valore residuo) alla fase di industrializzazione, in cui il bene sarà effettivamente destinato alla produzione?

RISPOSTA: Nel bando non vi sono preclusioni a tale modalità di imputazione della spesa. Sarà comunque compito del Comitato tecnico valutare la congruità e coerenza tecnica della soluzione proposta, sulla base della relazione illustrativa e del dettaglio delle spese ipotizzate dall'impresa.

2) Collaborazioni, accordi, progetto congiunto

2.1) formalizzazione della collaborazione con l'ente di ricerca A3

La lettera di intenti relativa alla collaborazione con l'ente di ricerca finalizzata all'attribuzione di punteggio addizionale di valutazione, può essere presentata anche in seguito alla presentazione della domanda?

RISPOSTA: No, la lettera anticipa il contratto di collaborazione ed è quest'ultimo che potrà essere presentato in seguito, e comunque entro il 31/7/2010.

2.2) ente di ricerca: effettiva collaborazione B7

Come si configura e come si dimostra l'effettiva collaborazione con l'ente di ricerca?

RISPOSTA: L'effettiva collaborazione deve avere le caratteristiche riportate all'art. 9, c. 4, lett. b), le quali vengono verificate in base al contratto con l'ente di ricerca.

2.3) progetto congiunto con imprese associate/collegate (art. 3, c. 1, lett. l) B5

Sono ammissibili progetti congiunti tra aziende associate/collegate?

RISPOSTA: Sì, per il riconoscimento del punteggio addizionale di valutazione e per l'ammissibilità dei progetti di innovazione (vd anche Linee guida pag. 19).
Il requisito di indipendenza è invece richiesto ai fini dell'elevazione dell'intensità contributiva (+15%) ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a), unitamente agli altri specifici requisiti.
Per imprese indipendenti, richiamando la definizione di PMI (raccomandazione 2003/361/CE e DPReg 463/05), si vuole intendere le imprese autonome. Sono così imprese indipendenti quelle imprese completamente autonome e cioè prive di collegamenti o che comunque non hanno una partecipazione (superiore al 25 %) con le altre imprese partecipanti al progetto congiunto.

2.4) accordo di sfruttamento dei risultati (scheda di valutazione): lettera di intenti A4

Il bando prevede che il contratto, anche con decorrenza condizionata alla concessione del finanziamento, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31/7/2010. Se le imprese devono ancora essere individuate, è possibile inviare il tutto successivamente, oppure in concomitanza alla presentazione della domanda è necessario allegare comunque una lettera di intenti (e quindi le imprese devono già essere state individuate?)

RISPOSTA: La lettera di intenti va presentata con la domanda.

2.5) ente di ricerca localizzato al di fuori del territorio regionale C1

La collaborazione con un'Università non localizzata nel territorio regionale che sostenga però il 10 per cento dei costi è valida ai sensi della maggiorazione della percentuale e del punteggio?

RISPOSTA: Sì. Non vi sono limitazioni in base all'ubicazione dell'Università con la quale l'impresa collabora.

2.6) ente di ricerca: contenuti e forma dell'accordo C2

Come deve essere strutturato l'accordo tra l'azienda e l'Ente di ricerca ai fini dell'attribuzione della maggiorazione contributiva del 10%? Esiste un facsimile da poter proporre agli interessati? Vi è una norma europea o nazionale che disciplina questo tipo di accordi da cui trarre spunto?

RISPOSTA: L'accordo deve essere scritto e riportare, oltre alla descrizione delle attività che saranno svolte dai contraenti, le condizioni richieste dal bando (descrizione della "collaborazione effettiva" da svolgere nel contesto dell'operazione proposta, soprattutto per evidenziare che non si tratti di una mera e semplice commessa di ricerca [delega di una o più attività], assimilabile al subappalto; svolgimento del progetto nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S;

sostenimento dell'ente di almeno il 10% di costi ammissibili, con dettaglio di massima della spesa; diritto dell'ente di pubblicare i risultati del progetto nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte – vedere linee guida pag. 9).
La data di *decorrenza* della collaborazione (che comunque può essere condizionata all'ottenimento del contributo) non può essere precedente all'avvio dell'iniziativa; la data di *stipula* del contratto può invece essere antecedente se il contratto viene presentato in allegato alla domanda, o successiva, se il contratto (comunque anticipato da lettera di intenti di data antecedente alla domanda e allegata alla stessa) viene stipulato successivamente e presentato entro il 31/7/2010.
La normativa di base per i presupposti previsti per l'elevazione dell'intensità di aiuto in caso di collaborazione con gli enti di ricerca è stabilita a livello europeo con la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C numero 323 del 30/12/2006, paragrafo 5.1.3, lettera b), punto ii), recepita dal regolamento regionale inerente i contributi alla ricerca industriale (DPReg 260/07) e dal bando.
Non esistono dei facsimile di accordi.

2.7) progetto congiunto: soggetti che collaborano C5

Le seguenti collaborazioni possono configurare la fattispecie di progetto congiunto?
1) un'impresa con codice industriale e uno studio di progettazione (senza codice industriale);
2) un'impresa industriale e una artigiana;
3) un'impresa industriale ubicata in regione e un'altra extra FVG.

RISPOSTA: In base al bando per un progetto congiunto occorre presentare almeno due domande e:
a) ogni domanda può essere presentata solo da un'impresa industriale o da un centro di ricerca industriale (come definiti all'art. 3, comma 1, lett. e) ed f) del bando);
b) non è possibile presentare un progetto congiunto su due bandi diversi (una domanda su bando industria e una su bando artigianato), in quanto per il bando del settore industriale è previsto all'art. 4, c. 5, che le iniziative finanziabili devono riferirsi ai settori industriali (di cui all'art. 3, c. 1, lett. e) del bando) ed alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante;
c) le imprese devono essere ubicate sul territorio regionale, quantomeno con un'unità locale.

La collaborazione con altre imprese, anche non industriali o ubicate al di fuori del territorio regionale, può rilevare però ai fini del punteggio della scheda di valutazione (impatto sistemico dei risultati - vd allegati G ed H al bando).

2.8) enti di ricerca: tipologie di collaborazione D2

Quali sono le forme di collaborazione tra gli enti di ricerca e i soggetti beneficiari del bando?

RISPOSTA: In sintesi, la partecipazione ai progetti da parte degli enti di ricerca è ammessa nella forma di *collaborazione rilevante ai fini del punteggio*, in cui l'ente partecipa al progetto e ne addebita l'intervento all'impresa (spesa inserita tra le prestazioni di terzi) e nella forma della *collaborazione rilevante ai fini dell'intensità di aiuto*, in cui l'ente sostiene direttamente almeno il 10% della spesa. Le due tipologie di collaborazione danno, pertanto, diritto a premialità di tipo diverso.
Per maggiori dettagli, si invita a consultare l'articolo 9, comma 4, lettera b) e la scheda di valutazione allegati G e H (punto 2) del bando, nonché le linee guida (pag. 9) pubblicate sul sito. Si rammenta che per entrambe le premialità è necessaria la presenza di un contratto scritto tra le parti o in caso di una sua mancanza, all'atto della presentazione della domanda, è obbligatoria una lettera di intenti/incarico, così come disposto dal bando.

2.9) accordo di sfruttamento dei risultati (scheda di valutazione) con imprese fuori regione D4

È possibile stipulare l'accordo di sfruttamento dei risultati con un'impresa insediata al di fuori del territorio regionale o nazionale?

RISPOSTA: Non è necessario che i soggetti che si accordano con il beneficiario in merito allo sfruttamento dei risultati del progetto, al fine di ottenere il relativo punteggio aggiuntivo, abbiano

sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il vincolo prevede infatti che i risultati siano sfruttati anche nel Friuli Venezia Giulia.
In ogni caso si ribadisce che, come riportato nell'allegato G del bando, l'accordo di sfruttamento dei risultati deve risultare essere "*fra imprese del settore, filiera, distretto, etc, ai fini della diffusione e condivisione degli stessi*".

2.10) progetto congiunto cui partecipano sia imprese associate che imprese indipendenti D12

Nel caso di progetto congiunto sviluppato da 3 imprese partner di cui 2 associate e la terza indipendente si applicano le maggiorazioni di contributo previste per i progetti congiunti tra imprese indipendenti?

RISPOSTA: Posto che la maggiorazione del 15% per la collaborazione tra imprese può essere assegnata solo ai progetti congiunti di ricerca e sviluppo (e non di innovazione), la presenza nel gruppo di imprese che presentano un progetto congiunto di un soggetto indipendente consente a tutte le imprese del gruppo di richiedere la maggiorazione del 15%, purché nessuna sostenga più del 70% delle spese.

2.11) progetto congiunto: modalità di determinazione delle percentuali di partecipazione D13

Una GI presenta un progetto di sviluppo sperimentale e industrializzazione, congiuntamente con una PMI per la parte relativa allo sviluppo sperimentale. Il programma della PMI non comprende l'industrializzazione dei risultati.
Rispetto a quali spese deve essere verificato il rispetto delle quote 30% e 70% di partecipazione al progetto? Al piano di sviluppo sperimentale oppure all'intero programma? E' concessa la premialità di contributo del 15%

RISPOSTA: L'art. 9 comma 4 lettera a) del bando dispone che per i soli progetti di ricerca e sviluppo l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se "*il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra nella forma del progetto congiunto. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica solo se collaborano con almeno una PMI*….."; ne consegue che la maggiorazione del 15% deve essere calcolata sulla sola quota spese relativa al solo sviluppo sperimentale, così come la ripartizione delle spese tra GI e PMI.

2.12) progetto congiunto realizzato solo da PMI F1

Quali sono le condizioni di partecipazione alla spesa per PMI che partecipano ad un progetto congiunto di innovazione, senza la collaborazione di GI?

RISPOSTA: Premesso che la collaborazione fra almeno due imprese sotto forma di progetto congiunto è condizione essenziale per l'ammissibilità di un progetto di innovazione, l'art. 5, c. 2 del bando prescrive per le PMI una partecipazione minima pari al 30% dei costi ammissibili quando al progetto congiunto di innovazione partecipano anche GI.
Non vi sono invece condizioni di partecipazione in percentuale della spesa se al progetto collaborano solo PMI.
Va tenuto comunque conto dei limiti minimi di spesa ammissibile per ogni domanda (art. 10, c.1), posto che per i progetti congiunti ciascuna impresa deve presentare propria specifica domanda (art. 3, c. 1, lett. l), per quanto collegata (in forma di progetto congiunto) alle domande delle altre imprese che collaborano.
Va precisato inoltre che la presentazione del progetto in forma congiunta è condizione di ammissibilità per i progetti di innovazione, che però non dà diritto alla maggiorazione contributiva del 15% per collaborazione tra imprese prevista invece per i progetti di R&S.

2.13) collegamento intersettoriale con progetti commerciali/turistici (scheda di valutazione) F7

Cosa si intende per "collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati ricerca"?

RISPOSTA: Il collegamento del progetto con progetti di settori diversi (commerciali o turistici) da quello industriale può essere premiata con punteggio addizionale in quanto rappresenta uno degli

elementi di valutazione dell'impatto sistemico dei risultati del progetto, come riportato alla lettera d) del punto 5 della scheda di valutazione R&S (punto 3 per la scheda di Innovazione): "*collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca*".
Non è prevista in questo caso una specifica modalità di formalizzazione del collegamento, ma è richiesto che il progetto presentato dal beneficiario sia collegato ad un ulteriore progetto sviluppato in altri settori economici, non necessariamente presentato a contributo, al fine della distribuzione e commercializzazione dei risultati della ricerca.
I tratti del progetto collegato dovranno essere delineati dal beneficiario in domanda e sarà compito del Comitato tecnico valutarne il merito ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto.

2.14) ente di ricerca: spese ammissibili nella collaborazione rilevante per l'intensità di aiuto F15

Nel caso in cui l'Università collabori al progetto nella forma di *collaborazione rilevante ai fini dell'intensità di aiuto (+15%)*, la quota del cofinaziamento dell'Ateneo può essere rappresentata anche dai costi del personale docente e ricercatore strutturato?

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di contemplare tra le spese a carico dell'ente i costi citati.

2.15) ente di ricerca: determinazione del 10% dei costi ammissibili A6

Cosa significa che l'ente di ricerca "sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili"?

RISPOSTA: L'ente di ricerca sostiene un importo di spesa pari almeno al 10% dei costi ammissibili. Tali costi sono ulteriori rispetto a quelli sostenuti dall'impresa e valutati ammissibili, e il loro importo deve corrispondere almeno al 10% rispetto ai costi sostenuti dall'impresa e ammissibili a contributo.

2.16) ente di ricerca: dimostrazione del sostenimento del 10% dei costi ammissibili A6

Come si dimostrano i costi che l'ente di ricerca sostiene a titolo di collaborazione al progetto per almeno il 10% dei costi ammissibili?

RISPOSTA: Il contratto di collaborazione deve contenere espresso riferimento, tra le altre cose, al fatto che l'ente di ricerca sostiene costi per la ricerca pari almeno al 10% dei costi ammissibili del progetto sostenuti dall'impresa (es: valore dei costi ammissibili del progetto presentato dall'impresa 100; valore dell'intervento dell'ente di ricerca 10; totale valore progetto 110), nonché il dettaglio di massima della spesa prevista a carico dell'ente di ricerca.
In fase di rendicontazione l'ente di ricerca dovrà dichiarare l'ammontare delle spese sostenute, ripartite tra le principali voci. Se l'importo complessivo delle spese sostenute dall'ente risultasse di importo inferiore al 10% dei costi sostenuti direttamente dall'impresa, la maggiorazione del 15% del contributo sarebbe revocata.

2.17) ente di ricerca: suddivisione del 10% di spesa su più enti G2

Può essere considerata rilevante ai fini dell'elevazione dell'intensità contributiva la collaborazione che comporti il sostenimento del 10% dei costi ammissibili non da parte di un unico ente di ricerca, ma suddivisa fra più enti di ricerca? (es. 2 enti di ricerca che collaborano al progetto sostenendo ciascuno il 5% dei costi ammissibili)

RISPOSTA: L'art. 9, c. 4, lett. b) prevede che l'ente (non gli enti) sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili, riferendosi evidentemente ad un intervento sostanziale e pertanto apprezzabile dell'ente di ricerca.
Nulla vieta che vi siano più enti a collaborare al progetto, ma la premialità del 15% può essere riconosciuta solo nel caso in cui almeno uno di essi (riconducibile alla definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett. i, "ente di ricerca") sostenga autonomamente almeno il 10% della spesa ammissibile.

2.18) ente di ricerca: prestazioni ulteriori rispetto al 10% dei costi sostenuti direttamente G7

In caso di collaborazione effettiva tra impresa e università che sostiene almeno il 10% dei costi, è possibile inserire tra i costi ammissibili anche una consulenza dell'università per attività al di fuori della collaborazione, ma all'interno dello stesso progetto di ricerca e sviluppo sperimentale?

Si conferma la possibilità di affidare all'università una consulenza ulteriore rispetto alle attività comprese nel contratto di collaborazione con cui l'università si impegna a sostenere il 10% dei costi ammissibili. Tale consulenza può essere addebitata al progetto nella voce "prestazioni di terzi". Si sottolinea che le prestazioni rese nell'ambito della consulenza devono risultare chiaramente individuate e separate dalle attività realizzate nell'ambito dell'accordo di collaborazione.

3) Sede della ricerca

3.1) impresa con più sedi A15

Esiste un vincolo alla localizzazione delle attività di ricerca nei progetti di ricerca e sviluppo? Un'azienda con più sedi sul territorio nazionale può distribuire l'attività di ricerca tra le sue sedi, o è necessario accentrarla nella sede ubicata in Regione?

RISPOSTA: Tutta la Regione FVG è eleggibile al POR FESR.
Il bando prevede all'art. 11, c. 2, lett. a) che siano ammissibili i costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, che pertanto deve essere ubicata nel territorio regionale.
L'impiego della strumentazione e dell'attrezzatura per progetti di R&S e Innovazione deve aver luogo nell'unità produttiva dove viene realizzata la ricerca e parimenti anche i beni acquisiti nell'ambito del *programma di industrializzazione* (macchinari, software, ecc.) devono avere localizzazione nel territorio regionale.
La sede della ricerca deve pertanto essere ubicata nel territorio regionale.

4) Modulistica

4.1) visura camerale B2

Nel bando è indicato che deve essere allegata la visura (art. 5, c. 6, lett. d), mentre nell'elenco del modulo di domanda questa non compare.

RISPOSTA: Non è richiesto dal bando di allegare alla domanda la visura camerale.
Nel bando è specificato che l'impresa deve svolgere attività codificata dai codici ATECO ammessi "come risultante dalla visura camerale" (che verrà acquisita d'ufficio) "e attestato dall'impresa in domanda" (nell'apposita casella del modulo).

4.2) dettaglio spese (excel) – spese per laboratorio B11

Nella modulistica di presentazione della domanda, dove e come si indicano le spese per l'impianto o l'ampliamento del laboratorio?

RISPOSTA: Tra gli strumenti e attrezzature occorre indicare nell'apposita colonna la lettera "L" (vedi pag. 16 delle Linee guida, in cui sono riportate le istruzioni per la compilazione).

4.3) rendicontazione dell'attività prestata da consulenti/fornitori D5

I terzi (professionisti/imprese) che intervengono nel progetto come consulenti/fornitori, il cui costo viene addebitato da parte dell'impresa beneficiaria tra le prestazioni di terzi, devono presentare rendicontazione finale delle ore prestate al progetto?

RISPOSTA: in linea di massima non è richiesto che il fornitore presenti un dettaglio così approfondito (cioè il diario del personale). Nella fattura però possono essere indicati gli elementi che compongono il costo dell'attività (eventualmente anche il numero complessivo di ore uomo prestate). L'unica rendicontazione finale andrà presentata dall'impresa beneficiaria del contributo; le prestazioni dei terzi dovranno essere fatturare al beneficiario a prezzi di mercato (la congruità di tali costi sarà valutata dal CTC). Non esistono quindi obblighi di rendicontazione per i fornitori di servizi e consulenze, anche se non si esclude la possibilità di richiedere ulteriori specifiche alla documentazione di spesa emessa al beneficiario per la prestazione eseguita e da questi rendicontata all'Amministrazione regionale. Ai fini di valutare la congruità, l'impresa fornitrice del servizio oltre alla fattura potrebbe essere chiamata a presentare all'impresa cliente anche una relazione sulle attività svolte, dalla quale si possano evincere e/o valutare la congruenza delle prestazioni svolte, anche in termini di ore/uomo.

4.4) rendicontazione dell'attività dell'ente di ricerca che collabora ai fini del +15% F2

Quali sono le regole di rendicontazione delle spese sostenute dall'Università che collabora al progetto nella forma di *collaborazione rilevante ai fini dell'intensità di aiuto (+15%)*?

RISPOSTA: L'Università, in sede di rendicontazione attesterà le spese sostenute con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in sostituzione della documentazione di spesa), che dovrà essere allegata alla documentazione presentata dall'impresa.

4.5) rendicontazione: modalità e scadenze per la presentazione della rendicontazione F2

Quali sono le modalità e le scadenze di presentazione della rendicontazione?

RISPOSTA: La rendicontazione può essere presentata in un'unica soluzione, entro 6 mesi dalla conclusione del progetto, oppure in 2 fasi (se si è optato in sede di domanda per questa modalità ai fini di ottenere punteggio addizionale di valutazione -1 punto-), di cui la prima quando è stata sostenuto almeno il 40% della spesa prevista e ammessa, e la seconda a saldo, entro 6 mesi dalla conclusione del progetto. La rendicontazione per fasi è prevista in alternativa all'erogazione in via anticipata fino all'80% del contributo concesso nel caso in cui l'impresa si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento.

4.6) personale di ricerca: presentazione delibera di assegnazione incarico all'amministratore F8

L'azienda ha stabilito con delibera del 2009 il compenso amministratore (per l'amministratore unico che e' anche il responsabile di progetto). Ha adesso la possibilità di definire la quota di tale compenso per il progetto di ricerca, ma solo all'assemblea soci che si terrà il 29 aprile prossimo.
Volendo presentare la domanda PRIMA di tale data, **si può allegare la delibera 2009 e successivamente integrare con la nuova delibera (o appena disponibile o in fase di istruttoria)?**

RISPOSTA: La delibera di assegnazione dell'incarico all'amministratore deve essere adottata prima di avviare l'iniziativa (art. 11, c. 2, lett. a del bando); di norma tale documento va allegato alla domanda presentata, ma può essere prodotto successivamente.
In ogni caso, al fine dell'ammissibilità della relativa spesa, che concorre alla determinazione del costo complessivo del progetto, dovrà essere prodotta in fase dell'istruttoria.
Si rammenta che la delibera dell'organo preposto dovrà riguardare l'incarico *ad hoc* per il progetto di R&S, e non il "compenso amministratore" per la sua attività routinaria in seno all'impresa.

5) Varie

5.1) DURC B3

Qual è il periodo di validità del DURC?

RISPOSTA: La validità del DURC è di 1 mese.
In sede di domanda il beneficiario presenta un DURC regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro il termine perentorio del 30/6/2010 fissato dal bando.

5.2) progetto complesso (art. 4, c. 6, lett. a) B6

Il contributo eventualmente assegnabile sarà assegnato sia per la Ricerca Industriale che per lo Sviluppo Sperimentale ?

RISPOSTA: Le attività di ricerca e sviluppo hanno intensità diverse. Un'impresa può ottenere un contributo per la sola attività di ricerca, oppure sia per la ricerca che per lo sviluppo oppure solo per lo sviluppo. In ogni caso il contributo è assegnato con l'intensità di aiuto prevista per la tipologia di attività (ricerca o sviluppo), in relazione alle relative spese ammissibili.

5.3) commesse di ricerca B12

Nel caso delle commesse di ricerca, l'ente di ricerca può anche non avere sede in Friuli?

RISPOSTA: E' corretto. L'ente di ricerca deve avere i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera j).

5.4) costituzione dell'azienda B13

L'azienda deve essere costituita prima della presentazione della domanda?

RISPOSTA: L'impresa deve essere costituita, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e ad attiva (cioè deve aver dato comunicazione di inizio attività), come verificabile dalla visura camerale e come previsto tra i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, c. 6.

5.5) impresa in difficoltà B14

Un'impresa in difficoltà dal 30/06/2008 può fare domanda?

RISPOSTA: No, in quanto priva dei requisiti di ammissibilità

5.6) codice attività primario e secondario C7

Il codice di attività industriale deve essere obbligatoriamente il primario o può essere anche il secondario?

RISPOSTA: Anche il secondario, come risultante da visura. In ogni caso il progetto di ricerca deve attenere solo ai settori di attività ammissibili e ciò deve risultare dalla relazione.

5.7) codice attività ATECO 2002 74.20 (senza sottocategorizzazione) D3

E' soggetto ammissibile un'impresa la cui attività risulta in visura classificata con codice ATECO 2002 secondario 74.2 e non ulteriormente dettagliata nelle sottocategorie richiamate all'art. 5, c. 1, lett. e) del bando (74.20.1 e 74.20.2)? Come deve essere indicato il codice ATECO nel modulo di domanda?

RISPOSTA: I codici attività, sebbene secondari, danno diritto alla presentazione della domanda a condizione che il progetto riguardi esclusivamente l'attività relativa al codice in questione.
Per quanto concerne nello specifico il codice 74.2, di cui sono ammissibili le sottocategorizzazioni 74.2.1 e 74.2.2 con specifiche limitazioni (art. 5, c. 1, lettera e: "…limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio"), se nella visura non è indicata l'ulteriore sottoclassificazione (quindi solo 74.20), si dovrà evincere dall'oggetto sociale e

dalla descrizione dell'attività esercitata che l'impresa può rientrare tra i soggetti ammissibili. Naturalmente anche il progetto dovrà ricadere nei settori industriali ammissibili in cui è codificata l'attività dell'azienda (art. 4, c. 5).
In fase di istruttoria si valuterà la congruenza del progetto di investimento con le attività dei sottocodici ammessi al bando (74.20.1 e 74.20.2), e con le limitazioni previste dallo stesso (articolo 5, comma 1, lettera e: "…limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio"), nonché con quanto disposto dall'oggetto sociale così come descritto nella visura camerale.
Nella modulistica deve essere indicato il codice riportato nella visura.

5.8) limiti di ammissibilità dei settori siderurgico, costruzione navale, fibre sintetiche D7

Quali sono i limiti di ammissibilità delle imprese che operano nei settori siderurgico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche?

RISPOSTA: I settori siderurgico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche sono ammessi per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, sia per le GI che per le PMI, con le possibilità di elevazione dell'intensità di aiuto e le percentuali massime di contribuzione fissate dal bando (articolo 9).
Per quanto concerne invece i programmi di industrializzazione dei risultati derivanti da detti progetti, vi sono alcune limitazioni. Ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, una delle basi normative del bando, i settori siderurgico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche possono accedere agli aiuti agli investimenti per le PMI ma non agli aiuti a finalità regionale. Trattandosi di un'esclusione limitata agli aiuti a finalità regionale, che pertanto non incide su tutti i beneficiari e le zone eleggibili, non è stata espressamente indicata nel bando (allegato B), ma trova applicazione diretta in base al regolamento (CE) 800/2008.
In concreto ciò significa che le imprese dei settori siderurgico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche possono ottenere contributi per programmi di industrializzazione solo se sono PMI, con intensità massima del 20% per le PI e del 10% per le MI, su tutto il territorio regionale. Per tali settori non sono pertanto ammissibili i programmi di industrializzazione delle GI e le intensità di aiuto più elevate previste per le aree 87.3.c).

5.9) ammissibilità consorzio di imprese di servizi D10

Un consorzio di imprese di servizi che intende presentare una domanda di contributo per attività industriale, dove può presentare domanda?

RISPOSTA: i consorzi che possono presentare domanda sul bando 116/2010 (ai sensi dell'articolo 5, comma, lettere b) e d) del bando) devono essere costituiti da imprese industriali (lettera b), intendendosi per tali quelle che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del bando, tra le quali sono comprese anche alcune attività di servizi o comunque devono essere partecipati da soggetti imprese industriali per oltre il 50% (lettera d). Pertanto un consorzio di imprese di servizi, che non abbiano carattere industriale, non può presentare domanda sul bando del settore industria (DGR 116/2010).
Va verificato se ha i requisiti per presentare domanda sul bando dei settori commercio e servizi (DGR 114/2010).

5.10) definizione di "situazione di difficoltà" D11

Tra i requisiti di ammissibilità, il bando richiede all'art. 5, c. 6, lett. b, che l'impresa non si trovi in "situazione di difficoltà": cosa si intende per "situazione di difficoltà"?

RISPOSTA: Per i progetti di ricerca e sviluppo la definizione si ricava dall'articolo 11, commi 4 e 6 lettera b) del DPReg.260/2007, in base al rimando dell'articolo 2, comma 1 lettere b) e c) del bando: "i soggetti …(omissis)… devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: … non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria …".

Per i programmi di industrializzazione la definizione si ricava in base al rimando dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del bando, in base alla definizione di cui all'allegato B del bando.
Per la certificazione delle spese la definizione si ricava in base al rimando dell'articolo 2 comma 1, lettera f) del bando, in base alla definizione di cui all'allegato C del bando.

5.11) valutazione dell'impatto economico D14

Come si dimostrano gli effetti di impatto economico e quali i criteri adottati per la valutazione degli stessi? Gli impatti economici saranno valutati solo se collegati ai processi di disseminazione delle competenze o anche indipendentemente?

RISPOSTA: L'impresa che richiede l'attribuzione del punteggio per l'impatto economico descrive nella domanda (al punto 11 dell'allegato 1) tutti gli elementi per la valutazione, in sede tecnica su parere del Comitato tecnico consultivo, della ricorrenza del requisito.
Non è possibile pertanto fornire ulteriori elementi preliminari per i criteri di valutazione che risultano dal bando e saranno applicati dal Comitato tecnico. In ogni caso si suggerisce di descrivere nella relazione tutti gli elementi utili per tale valutazione di merito.

5.12) cumulabilità POR FESR con Tremonti-ter e FRIE D16

I contributi POR FESR sono cumulabili con la detassazione degli investimenti in macchinari prevista dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (cosiddetto Tremonti-ter) o con i finanziamenti del FRIE?

RISPOSTA: I contributi concessi sul POR FESR non sono cumulabili con gli incentivi concessi dal FRIE, trattandosi di aiuti di Stato.
Per quanto concerne invece il decreto cosiddetto Tremonti-ter, vd FAQ 5.18

5.13) termine di conclusione dei progetti A12

Il termine al quale si fa riferimento citando il reg. CE 1083/2006 è quello stabilito dall'articolo 56 dello stesso regolamento ossia il 21/12/2015? Tale termine si applica anche ai programmi che prevedono l'industrializzazione?

RISPOSTA: Il termine per la conclusione delle iniziative oggetto del bando (sia che comprendano o non comprendano programmi di industrializzazione) è quello riportato dall'art 13, comma 4, che specifica che il progetto può avere una durata massima di 36 mesi, compresa la proroga concessa; il comma 2 dello stesso articolo precisa che l'avvio del progetto deve avvenire comunque non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria.
Il rimando del successivo comma 6 riguarda il disposto normativo comunitario sull'ammissibilità generale delle spese per la programmazione 2007-2013, non quelle specifiche per il bando in questione.

5.14) indicatori di monitoraggio: definizione di "categorie svantaggiate" A14

Qual è la definizione esatta e completa di categorie svantaggiate? C'è un riferimento normativo al quale ci si può/deve attenere?

RISPOSTA: Secondo la legge 193/2000, articolo 1 (che modifica l'art. 4, comma 1 della legge 381/1991) "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

5.15) ammissibilità delle società cooperative F11

Le società cooperative, il cui codice ATECO è ricompreso tra quelli indicati, rientrano tra i soggetti beneficiari?

RISPOSTA: Sono ammissibili al bando le imprese industriali, nelle forme giuridiche previste dall'ordinamento italiano, tra cui rientra la società cooperativa.

Condizioni specifiche sono previste per consorzi e società consortili alle lettere b) e d) del c.1 dell'art. 5 del bando.

5.16) ammissibilità imprese/centri di ricerca con codice ATECO 2002 73.10 D1

Sono ammissibili al bando le imprese che svolgono attività classificata esclusivamente con codice ATECO 2002 73.10?
Secondo quale classificazione può essere ammessa al bando un'impresa che svolge sia attività industriale (codificata nei codici ATECO ammessi dal bando industria) che attività di ricerca (codificata con codice ATECO 2002 73.10)?

RISPOSTA: Possono presentare domanda a valere sul bando in parola le imprese industriali, come identificate all'art. 3, comma 1, lett. e) del bando, e i centri di ricerca che abbiano natura di impresa industriale (art. 3, comma 1, lett. f), secondo la precisazione inserita nel bando nella definizione di "centro di ricerca", in attuazione della programmazione comunitaria. In base alla lettura combinata delle due lettere e) ed f) dell'art. 3 del bando, l'attività dei centri di ricerca ammissibili è pertanto quella del codice ATECO 2002 73.10, purché l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale sia rivolta al settore industriale. Per settore industriale, si intende quello identificato dai codici di attività richiamati all'art. 3, comma 1, lettera e) del bando.
Un'impresa che svolga sia attività industriale che attività di ricerca rivolta al settore industriale (sopra definite), attestate dai rispettivi codici in visura, può scegliere di presentare domanda qualificandosi in alternativa come impresa industriale o come centro di ricerca.

Ne consegue che:
- un centro di ricerca (avente comunque natura di impresa), per essere ammesso al bando del settore industriale deve avere il codice 73.10 e svolgere attività di ricerca e sviluppo rivolti al settore industriale, intendendosi per tale quello afferente ai codici di attività industriali ammissibili (sezioni ATECO 2002 C, D, E, F e K –limitatamente ai codici 72.2, 74.20.1, 70.20.2);
- le imprese che invece sono titolari sia di un codice attività industriale che di un codice attività 73.10 possono, come disposto dal bando, partecipare al bando sia come impresa che come centro di ricerca, fermo restando il limite massimo di due domande per soggetto giuridico.

Il beneficiario che presenta domanda come centro di ricerca avente natura di impresa industriale può realizzare un progetto riferito a uno qualsiasi dei settori industriali ammissibili, mentre se presenta domanda come impresa industriale può realizzare un progetto che riguardi le attività industriali svolte dall'impresa stessa nel territorio regionale (come attestate in visura), presso la propria sede/unità operativa (art. 4, c. 5).

I centri di ricerca con codice unico 73.10 che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentali rivolti ai settori commercio, servizi e turismo, aventi eventualmente (ma non necessariamente) un ulteriore codice commerciale, possono valutare di presentare domanda sul bando dei settori commercio e servizi alle specifiche condizione previste dal bando citato (DGR 114/2010).

Per la valutazione dell'ammissibilità del centro di ricerca avente natura di impresa che svolge attività codificata dal codice ISTAT 2002 73.10, sull'uno o sull'altro bando, assume pertanto rilevanza la verifica del settore (industriale o del commercio, servizi e turismo) cui è rivolta l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale svolta dal centro stesso. Tale settore cui è rivolta l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale verrà valutato sulla base di quanto risultante dallo stesso progetto presentato a valere sull'uno o sull'altro bando, nonché dalle precedenti ricerche svolte dal medesimo centro di ricerca.

Resta in ogni caso escluso dal bando il finanziamento a favore del centro di ricerca, di mere commesse di ricerca e sviluppo sperimentale affidate allo stesso da parte di altre imprese.

5.17) aggiornamento parametri dimensionali (ULA) riferiti all'ultimo bilancio approvato D8

Quale valore di ULA deve essere indicato nella domanda, ai fini dell'eventuale obbligo di mantenimento del livello occupazionale, tenuto conto che l'impresa nell'esercizio riferito all'ultimo bilancio approvato (2008) presentava più di 250 ULA, ma ad oggi, e già nell'esercizio il cui bilancio è in fase di approvazione (2009), presenta meno di 250 ULA?

RISPOSTA: La domanda va presentata in relazione ai dati dimensionali risultanti dalla dichiarazione di PMI. Tuttavia, i dati PMI come da linee guida, vanno aggiornati. Pertanto, analogamente a quanto accade per gli aggiornamenti dei dati dimensionali che intervengano successivamente alla

data di presentazione della domanda entro la concessione del contributo, di cui si tiene conto ai fini della determinazione del contributo spettante (vedere l'articolo 26, comma 12 e l'articolo 27, comma 5 del bando), l'impresa potrà fornire in fase istruttoria una nuova dichiarazione PMI, con i dati dell'ultimo bilancio depositato e l'aggiornamento degli ULA riferiti al medesimo esercizio contabile, che costituiranno riferimento al fine di individuare gli obblighi in capo all'impresa stessa, tra cui l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale.
Per chiarire l'obbligo, si veda quanto evidenziato nelle linee guida (in calce alla pagina 7), con riferimento al numero dei dipendenti dell'impresa in regione alle date di avvio e conclusione del progetto, da riportare a pagina 3 del modulo di domanda:
"Il dato riportato in corrispondenza di questa voce (riferito ai dipendenti in senso stretto, calcolati in teste, non in ULA) vale da riferimento per verificare il rispetto dell'obbligo di mantenimento occupazionale (per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto) in capo alle imprese che globalmente (a livello nazionale) occupano oltre 250 soggetti, calcolati in ULA (dato riportato a pag. 2 del modulo di domanda e nella dichiarazione sostitutiva inerente i parametri dimensionali da allegare alla domanda).
Se viene verificata una riduzione pari o superiore al 10% degli occupati, il contributo concesso verrà ridotto del 30% (art. 30, comma 2, lettera a) del bando)."

Per stabilire quali imprese sono tenute all'obbligo di mantenimento del livello occupazionale, si fa riferimento a quelle che hanno dimensioni superiori ai 250 addetti. Da questo punto di vista, la modulistica e le linee guida precisano, come già applicato sul regolamento regionale, che in domanda va riportato a pagina 2 il numero delle ULA in modo da verificare se l'impresa richiedente globalmente (a livello nazionale) occupi oltre 250 soggetti, calcolati in ULA e sia quindi tenuta a mantenere il livello occupazionale in regione. Tale dato è lo stesso riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per l'individuazione della dimensione dell'impresa, depurato dalle associate o collegate (vedi nota 3 di pagina 2 del modulo di domanda).

Per il contenuto dell'obbligo e la verifica del rispetto dell'obbligo si fa invece riferimento alle "teste", non alle ULA, in quanto più coerente con il disposto del regolamento (e del bando) il quale non fa riferimento agli addetti ma al livello occupazionale.
In tal senso dispongono quindi il regolamento regionale, il bando, le linee guida e la modulistica (vedi in particolare la nota 10 a pagina 3 del modulo di domanda).
Il riferimento temporale è correttamente individuato nel conteggio del livello occupazionale (in "teste") all'avvio e alla conclusione del progetto.

Con riferimento a quanto richiesto dall'impresa interessata, si osserva quindi che in domanda va riportato il dato relativo alle ULA risultante dal calcolo delle dimensioni dell'impresa. Inoltre, si precisa che tale dato deve essere aggiornato, nel corso dell'istruttoria, qualora l'acquisizione di dati contabili aggiornati sia rilevante per la determinazione della dimensione d'impresa (entro la concessione del contributo – come risultante a contrario dall'articolo 26 comma 12 del bando).
Si ritiene pertanto che, entro la concessione del contributo, il dato relativo alle ULA (inferiori o superiori a 250) che fa scattare o meno l'obbligo di mantenimento del livello occupazionale, possa essere aggiornato dall'impresa, che ha l'onere di comunicare alla struttura regionale attuatrice le variazioni rilevanti dei dati già comunicati in domanda.

Solo in seguito a tali verifiche e aggiornamenti sarà possibile valutare se l'impresa sia tenuta al rispetto del mantenimento del livello occupazionale e, successivamente, se lo abbia rispettato con riferimento ai momenti di avvio e conclusione del progetto.

5.18) cumulabilità POR FESR con Tremonti-ter D16

I contributi POR FESR sono cumulabili con la detassazione degli investimenti in macchinari prevista dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (cosiddetto Tremonti-ter)?

RISPOSTA: In esito al completamento degli approfondimenti in materia, su indicazione dell'Autorità di gestione concordemente al parere reso dal Ministero competente, appurato che la Tremonti ter si configura quale misura di carattere generale non costituente aiuto di Stato, si reputa che l'agevolazione in argomento sia cumulabile con i contributi concessi per perseguire le finalità previste nei bandi del POR FESR 2007-2013

5.19) parametri valutazione della ”situazione di difficoltà”: capitale sociale o patrimonio netto G1

Nelle dichiarazioni di atto notorio si attesta se l'impresa è o meno in difficoltà, considerando come tale imprese che hanno perso più del 50% del capitale negli ultimi dodici mesi. Per il calcolo si considera il CAPITALE SOCIALE o il PATRIMONIO NETTO considerando quindi anche le riserve straordinarie e di rivalutazione che possono coprire dette perdite?

RISPOSTA: In merito alla corretta individuazione dei parametri da cui si possa rilevare la "situazione di difficoltà" di un'impresa, si ritiene utile riportare l'interpretazione espressa dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ad analogo quesito, nella circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 (riguardante le agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art.8 della legge 388/2000), non contraddetta dalla successiva circolare 46/E, al paragrafo 1.6 (relativa al credito d'imposta di cui alla legge 296/2006) che richiama la medesima definizione adottata dal bando 116/2010.

Il problema viene affrontato al punto a), ma si riportano ad ogni buon conto i testi integrali della domanda e della risposta che si ritengono comunque pertinenti alla problematica affrontata.

Circolare n. 38/E 9/5/02 – Domanda 1.2. Il paragrafo 2 della circolare n. 41/E prevede che “*sono altresì escluse, per espressa previsione della Commissione europea, le imprese in difficoltà finanziaria (cfr. Comunicazione 1999/C 288/02). Al riguardo, si precisa che l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è considerata in difficoltà: a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi*”. In relazione a tale paragrafo si chiede:

a) se il “capitale sottoscritto” faccia riferimento, nel passivo dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, alla sola voce A), I – Capitale, ovvero al totale della lettera A) – Patrimonio Netto;

b) nel caso in cui il riferimento fosse l'importo indicato alla voce A), I – Capitale, se la determinazione della perdita debba intendersi al netto delle riserve disponibili utilizzate per ridurla;

c) nell'ipotesi in cui il capitale sociale sottoscritto di una società a responsabilità limitata coincida con il patrimonio netto e la società registri una perdita di oltre il 50 per cento del predetto capitale sociale, integralmente ripianata con un versamento a fondo perduto da parte dei soci, se la società stessa debba essere considerata in difficoltà finanziaria e, quindi, esclusa dall'accesso al credito d'imposta;

d) quale sia il termine rispetto al quale debbano essere calcolati a ritroso gli “ultimi dodici mesi” per la verifica della perdita “di più di un quarto del capitale”;

e) se per la verifica della perdita di più della metà del capitale sottoscritto occorra riferirsi all'evoluzione del capitale sottoscritto sin dall'inizio della costituzione della società.

Circolare n. 38/E 9/5/02 –Risposta 1.2. Come chiarito nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, per espressa previsione della Commissione europea, sono escluse dalla agevolazione di cui all'art. 8 della legge 388/2000 le imprese in difficoltà finanziarie. A tal proposito, si ritiene opportuno chiarire che:

a) l'espressione capitale sottoscritto si riferisce alla sola voce A), I – Capitale, del passivo dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile;

b) nel caso in cui la società abbia riserve disponibili in grado di ripianare la perdita superiore alla metà del capitale sottoscritto e proceda alla copertura mediante utilizzo di dette riserve, l'impresa non si considera in difficoltà finanziaria. Tale interpretazione risulta coerente con la definizione di impresa in difficoltà finanziaria contenuta nella Comunicazione della Commissione europea 1999/C 288/02, richiamata dalla circolare n. 41/E, secondo la quale “*l'impresa è in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine*”;

c) nell'ipotesi in cui una società a responsabilità limitata il cui Patrimonio Netto sia esclusivamente rappresentato dal capitale sociale sottoscritto, registri una perdita superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto integralmente ripianata con un versamento a fondo perduto da parte dei soci, la società non si considera in difficoltà finanziaria;

d) il termine rilevante per il computo degli ultimi dodici mesi nei quali verificare la perdita di più di un quarto del capitale sociale sottoscritto deve individuarsi con riferimento al giorno nel quale si realizza l'investimento agevolabile;

e) la verifica della perdita di più della metà del capitale sottoscritto è effettuata con riferimento all'ammontare del capitale come determinato nell'ultima delibera di variazione.

5.20) firmatario della domanda e poteri di rappresentanza G4

Il firmatario della domanda può essere anche responsabile scientifico del progetto?
Se il firmatario è un socio NON amministratore, è necessario allegare la procura?

RISPOSTA: La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa, cui siano stati conferiti poteri specifici di gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione o di sottoscrizione di istanze contributive o più genericamente che abbia titolo per rappresentare l'impresa in giudizio. Tali poteri sono riportati in visura oppure in specifica procura.
Non necessariamente il legale rappresentante riveste anche il ruolo di responsabile scientifico del progetto. Nulla vieta comunque che egli partecipi come ricercatore o responsabile al progetto, in forza della sua professionalità e delle competenze vantate ed evidenziate, in caso ricopra il ruolo di responsabile della ricerca, dal curriculum riportato nella domanda di contributo.
E' sempre necessario allegare la procura del legale rappresentante se i poteri di sottoscrivere l'istanza non sono rilevabili dalla visura camerale.

5.21) DURC G10

Nel caso in cui l'impresa sia tenuta a presentare più DURC, dove possono essere inseriti i relativi codici INPS nel modulo di domanda?

RISPOSTA: I codici INPS possono essere inseriti sulle pagine web del sistema GOLD (da cui si ottiene il modulo di domanda compilato), e più precisamente nel campo "matricola INPS". I codici vanno inseriti in sequenza, separati da uno spazio.

5.22) cumulabilità POR FESR con DL 78/2010 8/2011

I contributi POR FESR sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica"?

RISPOSTA: Su indicazione dell'Autorità di gestione, come esplicitato nella circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla decisione della Commissione europea che ha ritenuto che la misura fiscale in parola non costituisca aiuto di Stato, si conferma la cumulabilità della misura con i contributi concessi per perseguire le finalità previste nei bandi del POR FESR 2007-2013, fermo restando il vincolo di cumulabilità entro il limite massimo della spesa sostenuta.